

Oggetto: Decreto Legge del 17 marzo 2020 “Cura Italia” - disposizioni tributarie

ABSTRACT

Il Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18 pubblicato il 17 stesso in Gazzetta Ufficiale n. 70 (di seguito, il “Decreto”) contiene specifiche misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il Decreto contenenti le seguenti misure:

- (i) Potenziamento del Servizio sanitario nazionale;
- (ii) Sostegno del lavoro;
- (iii) Sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario;
- (iv) Sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese;
- (v) Ulteriori disposizioni.

Nei paragrafi seguenti si offre un focus sulle disposizioni di natura tributaria alla luce dei chiarimenti apportati con la Relazione illustrativa (di seguito, la “Relazione illustrativa”).

Nelle circolari successive sono analizzate le disposizioni relative al rinvio dei versamenti tributari e dei relativi adempimenti (già anticipati nella newsletter del 17 marzo u.s.), nonché le disposizioni in tema di ammortizzatori sociali.

Misure di sostegno finanziario alle imprese (articolo 55)

Per venire incontro alle imprese con crisi di liquidità, è concesso alle imprese con crediti verso i debitori inadempienti di trasformare in crediti di imposta le attività per imposte anticipate riferite a perdite fiscali non ancora utilizzate e alle eccedenze ACE non ancora dedotte.

In particolare, le cessioni a titolo oneroso di crediti deteriorati effettuate entro il 31 dicembre 2020 consentono la trasformazione delle imposte anticipate (“DTA”), anche se non iscritte in bilancio, in crediti di imposta che possono essere utilizzati, senza limiti

di importo, per il pagamento di imposte, ritenute e contributi previdenziali. Tali crediti possono anche essere ceduti all'interno del gruppo o a terzi o ancora richiesti a rimborso all'Erario.

I soggetti interessati

La norma risulta applicabile a tutte le società non presentando limitazioni in ordine all'attività svolta ed è esclusa nei confronti delle società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto¹, lo stato di insolvenza².

Crediti oggetto di cessione

È possibile procedere alla cessione dei crediti "deteriorati" di natura commerciale o derivanti da finanziamenti, ossia verso debitori inadempienti per oltre novanta giorni dalla data in cui il pagamento era dovuto.

Sono escluse dall'agevolazione le cessioni di crediti tra società che sono tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 2359 Codice Civile e alle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.

DTA Trasformabili

Le DTA trasformabili sono quelle riferite

- (i) a perdite fiscali riportabili di cui all'art. 84 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (senza applicazione dei limiti previsti per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile) e
- (ii) all'importo del rendimento nozionale dell'Aiuto alla Crescita Economica ("ACE") eccedente il reddito complessivo netto, che alla data di cessione dei crediti non siano stati ancora riportati in diminuzione, utilizzati o dedotti dal reddito imponibile.

La trasformazione delle DTA in credito d'imposta è limitata al 20 per cento del valore nominale dei crediti ceduti (fino al massimo di 2 miliardi di euro del valore nominale ai crediti stessi complessivamente ceduti) che rilevano ai fini della trasformazione; per i soggetti appartenenti a gruppi, il limite si calcola tenendo conto di tutte le cessioni effettuate da soggetti appartenenti allo stesso gruppo.

¹ Cfr. l'articolo 17, del D. Lgs. 16 novembre 2015, n. 180 (disciplina in materia di risanamento e risoluzione degli enti creditizi)

² Cfr. l'articolo 5 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (c.d. Legge fallimentare) e l'articolo 2, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (c.d. Codice della crisi e dell'insolvenza)

La trasformazione delle DTA in crediti d'imposta avviene alla data di efficacia della cessione dei predetti crediti deteriorati.

A decorrere da tale data il cedente non potrà più portare in compensazione dei redditi le perdite, né dedurre o usufruire tramite credito d'imposta dell'eccedenza del rendimento nozionale ACE, per la parte corrispondente alla quota di DTA trasformate in crediti d'imposta.

I crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione delle DTA vanno indicati nella dichiarazione dei redditi, non sono produttivi di interessi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile IRAP.

Esercizio dell'opzione

La trasformazione delle DTA in crediti d'imposta è condizionata all'esercizio, da parte della società cedente, entro la chiusura dell'esercizio in cui ha effetto la cessione dei crediti, dell'opzione di cui all'articolo 11, comma 1, del D.L. 3 maggio 2016, n. 59, se non già esercitata, oltre al pagamento del canone del 1,5%.

Premi ai lavoratori dipendenti (art. 63)

Le imprese sono tenute al riconoscimento ai lavoratori dipendenti di un premio di 100 euro, che non concorre al reddito complessivo del lavoratore, rapportato al numero dei giorni che lo stesso ha svolto l'attività lavorativa presso la sede del lavoro nel mese di marzo 2020

Condizione per godere del premio è che il lavoratore non abbia un reddito superiore ad euro 40.000 nell'anno 2019 e deve essere corrisposto entro il mese di aprile o a conguaglio alla fine dell'anno.

L'incentivo erogato è recuperato dal datore di lavoro mediante la compensazione in F24 di cui all'art. 17 del D. Lgs. n. 241 del 1997.

Credito di imposta per gli interventi di sanificazione (art. 64)

È riconosciuto un credito di imposta a favore di imprese e di lavori autonomi per gli interventi di sanificazione nella misura del 50% fino ad un massimo di 20.000 euro e nei limiti dell'esaurimento dello stanziamento fino a 50 milioni di euro.

Le disposizioni attuative saranno oggetto di un decreto interministeriale di prossima emanazione (30 giorni dalla pubblicazione del presente Decreto).

Credito di imposta per botteghe e negozi (art. 65)

È riconosciuto un credito di imposta a favore negozianti in misura pari al 60% del canone di locazione dovuto per il mese di marzo 2020, in relazione agli ambienti in cui si svolge l'attività, situati in immobili classificati con la categoria catastale C1

Il credito è utilizzabile mediante la compensazione in F24 di cui all'art. 17 del D. Lgs. n. 241 del 1997.

Erogazioni liberali (art. 66)

Per le erogazioni liberali in denaro e in natura finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, effettuate nell'anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, spetta una detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro.

Ai soggetti titolari di reddito d'impresa, il richiamo all'articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133, comporta che la cessione gratuita dei beni non è soggetta ad imposta di donazione. Inoltre, le erogazioni liberali sono deducibili dall'IRAP nell'esercizio in cui sono effettuate.

Misure urgenti in materia di differimento delle udienze e sospensione dei termini nei procedimenti tributari e penali nonché sospensione del corso della prescrizione nei procedimenti penali (art. 83)

L'articolo 83 del Decreto dispone il rinvio a data successiva al 15 aprile 2020 delle udienze, originariamente fissate nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 15 aprile 2020, relative ai procedimenti penali e tributari.

È altresì prevista la sospensione fino al 15 aprile 2020 di tutti i termini procedurali, ivi compresi i termini per la notifica degli atti introduttivi del giudizio (inclusi i ricorsi in primo grado dinnanzi alle Commissioni tributarie, anche in caso di reclamo e mediazione ai sensi dell'articolo 17-bis, comma 2 del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546), dei procedimenti esecutivi (ad esempio, cartelle di pagamento) e delle impugnazioni; nel caso in cui il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio dello stesso è differito al 15 aprile 2020.

Misure straordinarie urgenti a sostegno dell'editoria (Art. 98)

L'articolo 98 del Decreto estende, per il triennio 2020-2022, il credito di imposta per investimenti pubblicitari, introdotto dall'art. 57-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, nella misura unica del 30 per cento del valore degli investimenti effettuati (in luogo del precedente limite del 75 per cento dei soli investimenti incrementali).

Per il 2020, è previsto un differimento di sei mesi del termine di presentazione della relativa comunicazione telematica, che può essere conseguentemente presentata, secondo le modalità ordinarie, nel periodo compreso tra il 1° ed il 30 settembre 2020.

Restano comunque valide le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2020.

* * *

Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Milano, 19 marzo 2020

D&B TAX Accounting S.r.l. STP

* * *

Le opinioni ed informazioni contenute nella presente Circolare hanno carattere divulgativo e non esprimono un parere professionale.

Esse non sono pertanto sufficienti per adottare decisioni operative o per assumere impegni di qualsiasi natura.

La proprietà è di D&B TAX ACCOUNTING S.R.L. STP

Per ulteriori approfondimenti potete contattare i professionisti di riferimento:

Dott.ssa Stefania Barsalini – Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dott.ssa Elisabetta Lucchini – Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dott. Emanuele Tommasi – Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dott. Floriano Mascolo – Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dott. Matteo Bugli – Dottore in Giurisprudenza

Dott. Pierpaolo Vodola – Dottore Commercialista